

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dell'11-12 aprile 2014

Modifiche degli articoli 17, 21, 26, 28, 29, 32, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63 dello statuto sociale e inserimento dell'articolo 64. Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni) e dell'articolo 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Signori Soci,

il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a responsabilità limitata (nel prosieguo, **“BPM”** o la **“Banca”**) ha deliberato di convocarVi in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in ordine al seguente argomento all'ordine del giorno:

- Modifiche degli articoli 17, 21, 26, 28, 29, 32, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63 dello Statuto sociale e inserimento dell'articolo 64. Delibere inerenti e conseguenti.

Con la presente relazione (di seguito, la **“Relazione”**) – redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni) (il **“TUF”**) e dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il **“Regolamento Emittenti”**), nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 3A del Regolamento Emittenti – si intende fornire un'illustrazione della proposta di modifica degli articoli 17, 21, 26, 28, 29, 32, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63 dello Statuto Sociale e di inserimento dell'articolo 64.

1.1 Motivazioni della proposta

Il progetto di evoluzione della *governance* della Banca, oggetto della proposta di modifica dello Statuto Sociale sottoposta alla Vostra approvazione, persegue l'obiettivo di rafforzare la stabilità, la trasparenza e l'efficacia nel governo della Banca e di garantire, unitamente al programmato aumento di capitale per massimi Euro 500 milioni, il definitivo rilancio del Gruppo BPM.

Nella specie, gli interventi proposti sono volti a incentivare la presenza – attiva e responsabile – nel capitale della Banca di investitori istituzionali, mediante il riconoscimento ai medesimi di una rappresentatività più ampia nonché di un ruolo più incisivo in seno agli organi di vertice della Banca, mantenendo lo *status* giuridico di cooperativa. Le proposte di intervento nel seguito illustrate rappresentano un segnale di continuità nella direzione della positiva evoluzione della *governance* della Banca - avviata dall'Assemblea dei Soci del 22 ottobre 2011 - come auspicato dal mercato e raccomandato dall'Autorità di Vigilanza.

Le linee evolutive della *governance* sottoposte alla Vostra approvazione prevedono in particolare:

- un maggiore incentivo alla partecipazione al capitale della Banca per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (gli **“OICVM”**);
- la razionalizzazione del numero dei componenti degli Organi apicali della Banca mediante (i) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Sorveglianza da 17 a massimi 13 (ai quali aggiungere massimi 2 componenti espressione dei *partner* strategici della Banca ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto Sociale), e (ii) l'innalzamento del numero dei componenti il Consiglio di Gestione da 5 a 7;
- il rafforzamento della presenza, in entrambi gli Organi sociali, di consiglieri “indipendenti”;
- la ridefinizione dei meccanismi di nomina dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, al fine di consentire una rappresentanza potenzialmente più ampia degli OICVM in seno al Consiglio di Sorveglianza medesimo;
- un maggiore bilanciamento nella composizione dei Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza;
- la revisione dei meccanismi di nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza, che prevedono un rafforzamento della voce dei Consiglieri di Sorveglianza espressione degli OICVM;
- l'innalzamento del limite al possesso azionario dalla soglia dello 0,5% del capitale sociale all'1% del capitale sociale e, per le fondazioni di origine bancaria di cui al D.Lgs. 153/99, al 3% del capitale sociale secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- il mantenimento del ruolo dei *partner* strategici della Banca, in virtù degli accordi di cui all'articolo 63 dello Statuto Sociale.

Si illustrano di seguito le proposte di modifica delle disposizioni statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per tener conto di quanto sopra indicato.

1.1.1 TITOLO II – PATRIMONIO, SOCI ED AZIONI.

Articolo 21

L'articolo 30, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. **"Testo Unico Bancario"** o **"TUB"**), a seguito della modifica apportata dall'articolo 23-*quater*, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che *"nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento"*. L'innalzamento all'1% del limite massimo al possesso azionario, diretto e/o indiretto, da parte di un medesimo soggetto nel capitale sociale di banche popolari rappresenta una misura legislativa finalizzata a incentivare l'afflusso di capitali alle medesime e, pertanto, a rafforzare il loro livello di patrimonializzazione.

In relazione a quanto sopra, si propone l'adeguamento della soglia massima di azioni della Banca che possono essere detenute, direttamente e/o indirettamente, dal medesimo soggetto, ad oggi fissata dall'articolo 21 dello Statuto nello 0,5% del capitale sociale, alla soglia massima indicata dalla legge.

In aggiunta, si propone di adeguare lo Statuto alla previsione dell'articolo 30, comma 2-bis, del TUB, in forza della quale *"gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione [ossia il 19 dicembre 2012], detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2 [1%], qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata"*.

TESTO VIGENTE

Titolo I Patrimonio, Soci ed Azioni Capo III – Azioni

Articolo 21

Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La Banca appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

Il divieto previsto dal comma precedente non si applica agli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

TESTO PROPOSTO

Titolo I Patrimonio, Soci ed Azioni Capo III – Azioni

Articolo 21

Nessuno può detenere, **direttamente o indirettamente**, azioni in misura eccedente ~~lo 0,50%~~ **l'1%** del capitale sociale. La Banca appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, possono detenere fino al tre per cento del capitale sociale della Banca le fondazioni di origine bancaria di cui al D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 che, alla data del 19 dicembre 2012, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata; sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

~~Il divieto previsto dal~~ **di cui al primo** comma precedente **del presente articolo** non si applica agli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari **(d'ora innanzi anche "OICVM")**, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

1.1.2 TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETÀ. CAPO II – IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 32

Il Consiglio di Gestione – La composizione.

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale sottoposte alla Vostra approvazione hanno a oggetto l'innalzamento da cinque a sette del numero dei componenti il Consiglio di Gestione. Detta modifica è volta a favorire – tenuto anche conto delle competenze attribuite al Consiglio di Gestione e in linea con quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza all'esito delle ispezioni, conclusesi nel maggio del 2013, presso la Banca – un più ampio confronto fra i componenti del Consiglio, arricchito dal contributo dei singoli Consiglieri sulle materie di relativa competenza, una maggiore diversificazione delle professionalità rappresentate in Consiglio nonché la presenza in seno al medesimo di un più elevato numero di Consiglieri indipendenti.

Alla luce di quanto sopra, è conseguentemente (i) adeguato a sei su sette il numero dei componenti il Consiglio che devono possedere gli specifici requisiti di professionalità previsti dall'articolo 32, comma 3, (ii), dello Statuto, e (iii) innalzato da uno a tre il numero di Consiglieri di Gestione che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF. Parimenti, si propone l'incremento, da due a tre, del numero dei Consiglieri di Gestione non esecutivi, tra i quali – in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario – il Presidente del Consiglio di Gestione.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Gestione, si rinvia al successivo punto 1.1.3, *sub* articolo 49 dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Titolo III Organi della Società. Capo II – Il Consiglio di Gestione

Articolo 32

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi. In ogni caso:

(i) tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività gestionali in banche, società di gestione del risparmio

TESTO PROPOSTO

Titolo III Organi della Società. Capo II – Il Consiglio di Gestione

Articolo 32

Il Consiglio di Gestione è composto da ~~cinque~~**sette** membri, tra i quali il Presidente; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi. In ogni caso:

(i) tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività gestionali in banche, società di gestione del risparmio

o compagnie di assicurazione, ovvero in società diverse purché con azioni negoziate in un mercato regolamentato, italiano o estero. Per esercizio di attività gestionali si intende lo svolgimento del ruolo di amministratore o di componente la direzione generale o comunque apicale della Società;

(ii) almeno quattro componenti devono avere maturato l'esperienza di cui al precedente punto (i) in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione o in società diverse con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, aventi, in ogni caso, una dimensione comparabile con quella della Banca e non appartenenti al Gruppo, e non devono essere dipendenti della Banca o di altre società del Gruppo;

(iii) almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione prima che siano decorsi tre esercizi dalla cessazione della carica.

Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di componente del Consiglio di Gestione coloro che siano o divengano componenti di organi amministrativi o di controllo ovvero dipendenti di altre Banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o banche o società appartenenti al Gruppo.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo al Consiglio di Gestione.

Dei cinque membri che compongono il Consiglio di Gestione, due di essi, tra cui il Presidente, sono Consiglieri non esecutivi. Degli altri tre membri, uno assume la qualifica di Consigliere Delegato, di cui al successivo Capo III.

o compagnie di assicurazione, ovvero in società diverse purché con azioni negoziate in un mercato regolamentato, italiano o estero. Per esercizio di attività gestionali si intende lo svolgimento del ruolo di amministratore o di componente la direzione generale o comunque apicale della Società;

(ii) almeno ~~quattro~~**sei** componenti devono avere maturato l'esperienza di cui al precedente punto (i) in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione o in società diverse con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, aventi, in ogni caso, una dimensione comparabile con quella della Banca e non appartenenti al Gruppo, e non devono essere dipendenti della Banca o di altre società del Gruppo;

(iii) almeno ~~uno~~**tre** dei componenti ~~devono~~**e** possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione prima che siano decorsi tre esercizi dalla cessazione della carica.

Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di componente del Consiglio di Gestione coloro che siano o divengano componenti di organi amministrativi o di controllo ovvero dipendenti di altre Banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o banche o società appartenenti al Gruppo.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo al Consiglio di Gestione.

Dei ~~cinque~~**sette** membri che compongono il Consiglio di Gestione, ~~due di essi~~**tre**, tra cui il Presidente, sono Consiglieri non esecutivi. Degli altri ~~tre~~**quattro** membri, uno assume la qualifica di Consigliere Delegato, di cui al successivo Capo III.

1.1.3 TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETÀ. CAPO IV – IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articoli 47 e 48

Il Consiglio di Sorveglianza – La composizione e i meccanismi di elezione.

Le modifiche statutarie sottoposte alla Vostra approvazione prevedono, sotto il profilo quantitativo, che il numero dei componenti il Consiglio di Sorveglianza sia ridotto dagli attuali diciassette a massimi tredici. La riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Sorveglianza è in linea, fra l'altro, con quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza all'esito dell'ispezione, conclusasi nel maggio del 2013, presso la Banca.

In particolare, ove la modifica proposta sia approvata, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da un minimo di nove a un massimo di tredici componenti, a seconda del numero di liste presentate e votate dai Soci in sede assembleare, sulla base del meccanismo di voto di lista di seguito illustrato.

Come già previsto dallo Statuto in vigore, ai massimi tredici Consiglieri di Sorveglianza potranno altresì aggiungersi ulteriori massimi due componenti, al fine di consentire alla Banca il rispetto degli impegni assunti con Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e, là dove siano rinnovati gli accordi intercorsi, con Crédit Industriel et Commercial, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.

Sotto il profilo qualitativo, fermi restando i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dallo Statuto vigente, si propone di elevare da cinque a sei il numero di Consiglieri che devono possedere i requisiti di indipendenza raccomandati dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al fine di favorire una corretta composizione dei Comitati consiliari come previsti dallo Statuto. Per quanto riguarda il procedimento di nomina del Consiglio di Sorveglianza, l'attuale meccanismo è stato modificato al fine prevedere una potenziale maggiore rappresentatività degli OICVM che abbiano una partecipazione significativa nel capitale sociale della Banca.

In particolare, è previsto che possano presentare liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza:

- almeno trecento Soci o, in alternativa, Soci che rappresentino complessivamente una quota pari almeno allo 0,5% del capitale sociale, i quali risultino iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni; ovvero
- OICVM che detengano una quota almeno pari all'1% del capitale sociale ("**liste OICVM**"),

confermando quindi le attuali regole di presentazione e modificando solo la percentuale minima di capitale sociale richiesta per gli OICVM (che viene aumentata dallo 0,5% all'1%), per i quali si prevede inoltre che ciascuna lista OICVM presentata non possa essere collegata con altre liste OICVM e debba essere composta da almeno tre candidati (tutti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.), di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori legali dei conti e che abbia esercitato attività di revisore legale dei conti per almeno tre anni.

Più nello specifico, si propone che ai fini dell'elezione del Consiglio di Sorveglianza:

- qualora siano presentate e votate più liste, tra le quali almeno tre liste OICVM che abbiano ottenuto ciascuna un numero di voti rappresentativo di almeno il 2% del capitale sociale, il Consiglio sia composto da 13 membri di cui:
 - n. 8 Consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
 - n. 1 Consigliere tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi, e
 - n. 4 Consiglieri tratti da liste OICVM di cui: (i) n. 2 Consiglieri dalla lista OICVM che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior porzione di capitale; (ii) n. 1 Consigliere dalla lista OICVM che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo della seconda maggior porzione di capitale; e (iii) n. 1 Consigliere dalla lista OICVM che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo della terza maggior porzione di capitale;
- qualora siano presentate e votate più liste, di cui almeno due liste OICVM che abbiano ottenuto ciascuna un numero di voti rappresentativo di almeno il 2% del capitale sociale, il Consiglio sia composto da 12 membri di cui:
 - n. 8 Consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
 - n. 1 Consigliere tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi, e
 - n. 3 Consiglieri tratti da liste OICVM di cui: (i) n. 2 Consiglieri dalla lista OICVM che ha ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior porzione di capitale; e (ii) n. 1 Consigliere dalla lista OICVM che ha ottenuto un numero di voti rappresentativo della seconda maggior porzione di capitale;

- qualora siano presentate e votate più liste, di cui almeno una lista OICVM che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di almeno il 2% del capitale sociale, il Consiglio sia composto da 11 membri di cui:
 - n. 8 Consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
 - n. 1 Consigliere tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi; e
 - n. 2 Consiglieri tratti dalla lista OICVM;
- qualora non siano presentate liste OICVM, il Consiglio sia composto da 9 membri di cui:
 - n. 7 Consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
 - n. 2 Consigliere tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi;
- qualora sia presentata una sola lista, il Consiglio sia composto da 9 membri tutti tratti da tale lista.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto vigente, si prevede che sia eletto Presidente del Consiglio di Sorveglianza il primo candidato eletto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi e che l'unico Vice Presidente sia il secondo candidato della medesima lista (saranno conseguentemente emendate le previsioni statutarie vigenti che stabiliscono la presenza nel Consiglio di Sorveglianza di due Vice Presidenti).

TESTO VIGENTE

Titolo III Organi della Società Capo I – L'Assemblea

Articolo 26

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice Presidenti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'articolo 2393 e dell'articolo 2409-decies del codice civile, anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del consolidato, qualora approvati dal Consiglio di Sorveglianza; in caso di mancata loro approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio;
- d) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- e) nomina i Proviviri;
- f) approva il Regolamento Assembleare;
- g) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti;
- h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

TESTO PROPOSTO

Titolo III Organi della Società Capo I – L'Assemblea

Articolo 26

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e ~~il due~~ Vice Presidenti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'articolo 2393 e dell'articolo 2409-decies del codice civile, anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del consolidato, qualora approvati dal Consiglio di Sorveglianza; in caso di mancata loro approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio;
- d) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- e) nomina i Proviviri;
- f) approva il Regolamento Assembleare;
- g) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti;
- h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 29

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, previa delibera del Consiglio di Sorveglianza, potrà comunque delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

Il Segretario del Consiglio di Gestione assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un notaio.

L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.

Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone le modalità, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento Assembleare.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Articolo 29

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, previa delibera del Consiglio di Sorveglianza, potrà comunque delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

Il Segretario del Consiglio di Gestione assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un notaio.

L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.

Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone le modalità, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento Assembleare.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Titolo III
Organi della Società
Capo IV – Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 47

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da diciassette componenti, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno.

Il numero è elevabile di massime due unità ai sensi dell'articolo 63.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio, ai sensi del precedente articolo 11, fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo articolo 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, ed in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso: (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro

Titolo III
Organi della Società
Capo IV – Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 47

1. – Il Consiglio di Sorveglianza è composto da ~~diciassette~~**un minimo di nove a un massimo di tredici** componenti, fatto ~~salvo~~**secondo** quanto stabilito dal presente articolo, tra i quali il Presidente e ~~due~~**un** Vice Presidenti, eletti in unico turno. Il numero **dei componenti del Consiglio di Sorveglianza** è elevabile di massime due unità ai sensi dell'articolo 63.

2. – Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio, ai sensi del precedente articolo 11, fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo articolo 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.

3. – Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, ed in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

4. – I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso: (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro

nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

(iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

(iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società quotate in mercati regolamentati. I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, mediante schede, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

A pena di inammissibilità della lista:

a) in caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista deve contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) almeno pari a quello ivi indicato, ferma restando la possibilità di cumulo;

b) in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso del requisito di cui al punto (ii) e almeno un candidato in possesso del requisito di cui al punto (iii), ferma restando la possibilità di cumulo.

c) in caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a tre, la lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla vigente normativa.

nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno ~~cinque~~**sei** componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

(iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili**legali dei conti** e che abbiano esercitato l'attività di ~~controllo~~**revisione** legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

(iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società quotate in mercati regolamentati-; **fermo restando che** i requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

5. – I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

6. – L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, mediante schede, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

A pena di inammissibilità della lista:

a) in caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a ~~undici~~**sette**, la lista deve contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) **di cui al precedente comma quarto**, almeno pari a quello ivi indicato, ferma restando la possibilità di cumulo;

b) in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a ~~undici~~**sette** e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso del requisito di cui al punto (ii) e almeno un candidato in possesso del requisito di cui al punto (iii), **di cui al precedente comma quarto**, ferma restando la possibilità di cumulo;

c) in caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a tre, la lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla vigente normativa.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il relativo diritto. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto stabilito alle precedenti lettere a), b) e c) sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

7. – Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il relativo diritto. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari **OICVM, purché non collegati tra loro (applicandosi al riguardo la nozione di collegamento tra liste rilevante ai sensi della normativa regolamentare vigente con riguardo alle liste di minoranza delle società quotate mercati regolamentati)**, che detengano una quota almeno pari allo ~~0,5~~**all'1** per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste. **(d'ora innanzi anche "Lista OICVM"). Ciascuna Lista OICVM dovrà essere composta da almeno tre candidati, tutti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., e dei quali almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti e che abbia esercitato attività di Revisore legale dei conti per almeno tre anni; ciascuna Lista OICVM dovrà essere composta in modo da assicurare l'equilibrio dei generi previsto dalla vigente normativa.** Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari **OICVM** può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

8. – Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica. **Ciascuna Lista OICVM dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamenti in conformità a quanto previsto dal precedente comma settimo.**

9. – Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto stabilito alle precedenti lettere a), b) e c) **di cui al precedente comma sesto** sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui alle ~~precedenti~~**stesse** lettere a), b) e c) **del precedente comma sesto**. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un Consigliere dei requisiti richiesti dai punti (ii) e (iii) del precedente quinto comma non determina la decadenza del Consigliere medesimo, se permane in carica un numero di Consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Sorveglianza, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:

nel caso in cui siano state presentate e abbiano ottenuto voti due o più liste:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici Consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo;

b) i restanti Consiglieri (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'articolo 63 e fermo restando quanto stabilito nel presente articolo per il caso di presentazione di liste da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il Consigliere è attribuito alle liste per sorteggio.

10. – Non possono altresì essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un Consigliere dei requisiti richiesti dai punti (ii) e (iii) del precedente **quintoquarto** comma non determina la decadenza del Consigliere medesimo, se permane in carica un numero di Consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

11. – Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Sorveglianza, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.

12. – Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

13. – Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

14. – Alla elezione ~~degli~~**dei** Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:

nel (1) Nel caso in cui sia stata presentata e abbia ottenuto voti una sola lista, e non sia stata presentata o non abbia comunque ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il due per cento del capitale sociale nessuna Lista OICVM, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da nove membri, risultando eletti i primi nove candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidente sono eletti rispettivamente il primo e il secondo candidato.

(2) Nel caso in cui siano state presentate e abbiano ottenuto voti due o più liste, e non sia stata presentata o non abbia comunque ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il due per cento del capitale sociale nessuna Lista OICVM, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da nove membri, secondo quanto di seguito stabilito: (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici~~sette~~ Consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo; (b) i restanti **due Consiglieri (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'articolo 63 e fermo restando quanto stabilito nel presente articolo per il caso di presentazione di liste da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono**

Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei Consiglieri eletti in base all'articolo 63 del presente Statuto e di quelli tratti dalle liste eventualmente presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo;

c) alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui abbia ottenuto voti una sola lista, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato. Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati

tratti dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti espressi; dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il Consigliere è attribuito alle liste per sorteggio. Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei Consiglieri eletti in base all'articolo 63 del presente Statuto e di quelli tratti dalle liste eventualmente presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo; (c) alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(d) alla carica di Vice Presidente risulta eletto il secondo candidato indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui abbia ottenuto voti una sola lista, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato. Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati

inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.

Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri in forza delle disposizioni che precedono, i consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza.

~~inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.~~

~~Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri in forza delle disposizioni che precedono, i consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza.~~

(3) Nel caso in cui vengano presentate e votate più liste, di cui almeno una Lista OICVM che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il due per cento del capitale sociale, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto ed eletto secondo quanto di seguito stabilito: (a) qualora una sola Lista OICVM abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il due per cento del capitale sociale, il Consiglio di Sorveglianza sarà formato da undici consiglieri, di cui: otto saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti; uno sarà tratto, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla lista che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, restando fermo che, in mancanza di questa lista (vale a dire qualora essa non sia stata presentata e/o votata), dalla prima lista saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, nove degli undici membri del consiglio; due saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla Lista OICVM che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il due per cento del capitale sociale; (b) qualora due Liste OICVM abbiano ottenuto ciascuna un numero di voti rappresentativi di almeno il due per cento del capitale sociale, il Consiglio di Sorveglianza sarà formato da dodici consiglieri, di cui: otto saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti; uno sarà tratto, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla lista che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, restando fermo che, in mancanza di questa lista (vale a dire qualora essa non sia stata presentata e/o votata), dalla prima lista saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, nove dei dodici membri del consiglio; due saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi della maggiore percentuale del capitale sociale; uno sarà tratto, nell'ordine progressivo di indicazione, dall'altra Lista OICVM; (c) qualora tre

o più di tre Liste OICVM abbiano ottenuto ciascuna un numero di voti rappresentativi di almeno il due per cento del capitale sociale, il Consiglio di Sorveglianza sarà formato da tredici consiglieri, di cui: otto saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti; uno sarà tratto, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla lista che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, restando fermo che, in mancanza di questa lista (vale a dire qualora essa non sia stata presentata e/o votata), dalla prima lista saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, nove dei tredici membri del consiglio; due saranno tratti, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi della maggiore percentuale del capitale sociale; uno sarà tratto, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi della seconda maggiore percentuale del capitale sociale; uno sarà tratto, nell'ordine progressivo di indicazione, dalla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi della terza maggiore percentuale di capitale sociale. In ciascuna delle ipotesi sopra indicate, la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta ai candidati indicati, rispettivamente, al primo e al secondo posto della lista che abbia conseguito il maggior numero di voti.

Qualora, in base al procedimento anzidetto, al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà a sostituire nella lista di maggioranza gli ultimi candidati eletti, secondo l'ordine di elencazione, con i successivi candidati non eletti del genere meno rappresentato, sempre compresi nella medesima lista. Qualora applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli che nell'ambito del meccanismo dei quozienti di cui al precedente comma 18, lett. b) abbiano riportato il quoziente più basso sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista del candidato escluso.

15. – Qualora, in base al procedimento anzidetto, al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si **applicheranno le disposizioni che seguono.**

(A) In primo luogo, si procederà a sostituire nella lista di maggioranza gli ultimi candidati eletti, secondo l'ordine di elencazione, con i successivi candidati non eletti del genere meno rappresentato, sempre compresi nella medesima lista. Qualora applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli che nell'ambito del meccanismo dei quozienti di cui al precedente comma 18, lett. b) abbiano riportato il quoziente più basso sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista del candidato escluso.

Qualora(B) In secondo luogo, qualora applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a sostituire, nella lista che abbia conseguito il secondo maggiore numero di voti: (i) nel caso in cui da essa debba trarsi un solo componente del Consiglio, il candidato eletto, se appartenente al genere sovra rappresentato, con il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo della

lista, appartenente al genere meno rappresentato; (ii) là dove da detta lista debbano invece trarsi due componenti del Consiglio, l'ultimo candidato eletto che appartenga al genere sovra rappresentato, con il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo della lista, appartenente al genere meno rappresentato.

Qualora anche applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli tratti dalla lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che ha ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale del capitale sociale che sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista in base all'ordine progressivo di elencazione. In subordine, il criterio di sostituzione indicato si applicherà all'eventuale altra lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari dalla quale siano stati tratti candidati eletti.

Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri nemmeno con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63) e che siano rispettati i requisiti di cui al quinto comma del presente articolo e la vigente normativa in materia di equilibrio di generi. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

(C) In terzo luogo, qualora anche applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli tratti dalla lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari **List****a OICVM** che **ha** ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale del capitale sociale che sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista in base all'ordine progressivo di elencazione. In subordine, il criterio di sostituzione indicato si applicherà all'eventuale ~~altra lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari dalla quale siano stati tratti candidati eletti:~~ **alla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi della seconda maggiore percentuale di capitale sociale e successivamente alla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi della terza maggiore percentuale di capitale sociale.**

Qualora 16. – Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei Consiglieri eletti in base all'articolo 63 del presente Statuto e di quelli tratti dalle Liste OICVM, non venisse raggiunto il ~~fossero eletti in numero di diciassette~~**sufficiente** Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori legali dei conti e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà a sostituzioni nell'ambito delle liste nell'ordine e secondo i criteri sopra stabiliti con riguardo al rispetto dell'equilibrio di generi.

17. – Qualora seguendo l'intero procedimento suindicato non fosse possibile raggiungere il numero di consiglieri ~~nemmeno con le modalità sopra indicate, il~~ **sopra previsto per la composizione del Consiglio, lo stesso** Consiglio di Sorveglianza si considera **comunque** validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso ~~sia~~ **possa essere** composto, **in base al medesimo procedimento,** da almeno ~~undicinueve~~ **quattro** consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63) e che siano rispettati i requisiti di cui al ~~quinto~~ **quarto** comma del presente articolo e la vigente normativa in materia di equilibrio di generi. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 48

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, lo stesso sarà sostituito dal primo candidato non eletto della lista a cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare, ovvero, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di rispettare quanto stabilito all'articolo 47, dal successivo candidato della medesima lista in possesso dei requisiti del componente venuto a mancare e nel rispetto, in ogni caso, del principio della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. Qualora ciò non fosse possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito dalla prima Assemblea utile, con delibera adottata a maggioranza relativa, senza obbligo di lista, nel rispetto, in ogni caso, del principio della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. L'Assemblea dovrà invece essere convocata senza indugio qualora a seguito di cessazioni il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da meno di undici Consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63).

I Consiglieri così nominati in sostituzione restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero dei Consiglieri con le modalità sopra previste, si procede come segue:

- a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;
- b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;
- c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente un componente eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 54

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- c) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- d) intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente;
- e) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

Articolo 48

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, lo stesso sarà sostituito dal primo candidato non eletto della lista a cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare, ovvero, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di rispettare quanto stabilito all'articolo 47, dal successivo candidato della medesima lista in possesso dei requisiti del componente venuto a mancare e nel rispetto, in ogni caso, del principio della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. Qualora ciò non fosse possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito dalla prima Assemblea utile, con delibera adottata a maggioranza relativa, senza obbligo di lista, nel rispetto, in ogni caso, del principio della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. L'Assemblea dovrà invece essere convocata senza indugio qualora a seguito di cessazioni il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da meno di ~~undici~~**sette** Consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63).

I Consiglieri così nominati in sostituzione restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui vengano a cessare ~~il~~ Presidente o il Vice Presidente~~i~~, fermo restando il reintegro del numero dei Consiglieri con le modalità sopra previste, si procede come segue:

- a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente ~~più anziano di età~~ fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;
- b) nel caso in cui vengano a cessare ~~uno o entrambi~~ il Vice Presidente~~i~~, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;
- c) qualora vengano a cessare il Presidente e ~~il~~ Vice Presidente~~i~~ assume la funzione di Presidente un componente eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 54

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- c) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- d) intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente;
- e) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

f) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, e cura la realizzazione delle iniziative di beneficenza e di pubblica utilità della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;

g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

f) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, e cura la realizzazione delle iniziative di beneficenza e di pubblica utilità della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;

g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza ~~più anziano di età~~, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate ~~dall'altro Vice Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento~~, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 49

Il Consiglio di Sorveglianza – Delibere di nomina del Consiglio di Gestione

Per quanto concerne la nomina del Consiglio di Gestione, si propone di modificare il meccanismo previsto dallo Statuto Sociale vigente al fine di rafforzare il ruolo degli investitori istituzionali e, conseguentemente, di incentivare, come detto, la partecipazione attiva e responsabile degli stessi al capitale sociale della Banca.

In particolare, si propone di incrementare da uno a due il numero minimo di voti favorevoli dei Consiglieri di Sorveglianza tratti dalle liste OICVM necessari ai fini della delibera di nomina del Consiglio di Gestione, qualora siano state presentate e votate più di una lista OICVM.

Pertanto, in base alla previsione statutaria proposta, per la delibera di nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Gestione sarà necessario un numero di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti (arrotondato, se del caso, al numero intero inferiore) dei Consiglieri in carica (tra i voti favorevoli dovranno essere inclusi anche quelli di almeno due Consiglieri tratti dalle liste OICVM, qualora i componenti del Consiglio tratti da dette liste siano tre o quattro, ovvero di almeno uno dei Consiglieri tratti dalle liste OICVM, qualora i componenti del Consiglio tratti da dette liste siano due; oltre a quello di almeno un Consigliere nominato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, se presente). Qualora detto quorum non sia raggiunto nel corso di tre sedute del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza delibererà, nella seduta successiva, con le maggioranze ordinarie, fermo restando, tuttavia, che tra i voti favorevoli dovrà rientrare anche quello di almeno i Consiglieri tratti dalle liste OICVM (nel numero come sopra individuato) e, qualora presenti, quello di almeno un Consigliere nominato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Titolo III Organi della Società Capo IV – Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 49

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno ogni sessanta giorni. La sua convocazione è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico recapitato almeno una settimana prima della riunione, o in caso d'urgenza mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.

Il Consiglio, col medesimo preavviso, deve essere convocato su domanda, indicante gli argomenti da trattare, fatta da almeno cinque Consiglieri, i quali in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.

TESTO PROPOSTO

Titolo III Organi della Società Capo IV – Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 49

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno ogni sessanta giorni. La sua convocazione è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico recapitato almeno ~~una settimana~~ **cinque giorni** prima della riunione, o in caso d'urgenza mediante telegramma, telefax, ~~telex~~ o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.

Il Consiglio, col medesimo preavviso, deve essere convocato su domanda, indicante gli argomenti da trattare, fatta da almeno cinque Consiglieri, i quali in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano nella carica; a parità di anzianità di carica prevale il criterio dell'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; tuttavia le delibere si considerano approvate anche nel caso abbiano riportato il voto favorevole della metà dei presenti, purché si sia espresso favorevolmente chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione è necessario un numero di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti (arrotondato, se del caso, al numero intero inferiore) dei Consiglieri in carica, a condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di almeno un Consigliere tratto dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63. Tuttavia, dopo la terza seduta del Consiglio di Sorveglianza nella quale non venga raggiunto il quorum ora prescritto, pur in presenza di proposte diverse, il Consiglio di Sorveglianza delibera, nella seduta successiva, con le maggioranze ordinarie, ferma restando la condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di almeno un Consigliere tratto dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

I verbali dell'adunanza del Consiglio sono redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Sorveglianza ad un membro del

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente ~~o da uno dei due Vice Presidenti~~. In caso di assenza del Presidente e ~~dei~~ Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano nella carica; a parità di anzianità di carica prevale il criterio dell'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; tuttavia le delibere si considerano approvate anche nel caso abbiano riportato il voto favorevole della metà dei presenti, purché si sia espresso favorevolmente chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione è necessario un numero di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti (arrotondato, se del caso, al numero intero inferiore) dei Consiglieri in carica, a condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di: **(i) almeno un Consigliere tratto dalla Lista OICVM, là dove siano componenti del Consiglio due soggetti tratti dalla medesima lista; (ii) almeno due consiglieri tratti da Liste OICVM, là dove siano componenti del Consiglio tre o quattro soggetti tratti da tali** ~~liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un Consigliere tratto;~~ **(iii) e in aggiunta, in ogni caso, qualora siano componenti del Consiglio uno o più soggetti tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63, il voto favorevole di almeno uno di questi ultimi consiglieri.** Tuttavia, dopo la terza seduta del Consiglio di Sorveglianza nella quale non venga raggiunto il quorum ora prescritto, pur in presenza di proposte diverse, il Consiglio di Sorveglianza delibera, nella seduta successiva, con le maggioranze ordinarie, ferma restando la condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di ~~almeno un Consigliere tratto dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un Consigliere tratto~~ **dei consiglieri tratti da Liste OICVM e dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63, indicati ai precedenti punti (i), (ii), (iii) del presente comma.**

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

I verbali dell'adunanza del Consiglio sono redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Sorveglianza ad un membro del

Consiglio di Sorveglianza medesimo o ad altro soggetto, anche esterno alla Banca.

Consiglio di Sorveglianza medesimo o ad altro soggetto, anche esterno alla Banca.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, alle condizioni e nei modi previsti dal precedente articolo 36.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, alle condizioni e nei modi previsti dal precedente articolo 36.

Articoli 52 e 53

I Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Sorveglianza

Per quanto attiene ai Comitati Interni al Consiglio di Sorveglianza, le modifiche sottoposte alla Vostra approvazione prevedono un maggiore bilanciamento nella composizione di detti Comitati.

In particolare, è previsto che:

- il Comitato Nomine e il Comitato Remunerazioni siano presieduti dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza - cui è riservato un ruolo preminente nelle attività di nomina e di determinazione dei compensi degli Organi - e composti, per la restante parte, in misura eguale da Consiglieri di Sorveglianza tratti da liste OICVM e da liste diverse da quelle OICVM; e
- il Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile è costituito in maggioranza da Consiglieri di Sorveglianza tratti dalle liste OICVM e presieduto da uno fra tali Consiglieri.

Per quanto attiene al Comitato Nomine, è previsto inoltre che lo stesso deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, a condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello del Consigliere di Sorveglianza tratto dalla lista OICVM (qualora sia stata presentata in assemblea una sola lista OICVM che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di almeno il 2% del capitale) ovvero dei due Consiglieri tratti dalle liste OICVM (qualora siano state presentate in assemblea almeno due liste OICVM che abbiano ciascuna ottenuto un numero di voti rappresentativo di almeno il 2% del capitale).

TESTO VIGENTE

Titolo III Organi della Società Capo IV – Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 52

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, composto da cinque membri del Consiglio di Sorveglianza, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Almeno quattro componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Almeno tre componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

TESTO PROPOSTO

Titolo III Organi della Società Capo IV – Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 52

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, composto da cinque membri del Consiglio di Sorveglianza, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Almeno quattro componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Almeno tre componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori ~~Contabili~~ **legali dei conti** ed aver esercitato l'attività di ~~controllo~~ **revisione** legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista diversa da quella di maggioranza e diversa da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi). Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni). Almeno un componente, infine, deve essere un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il Consigliere designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati). Qualora non vi siano Consiglieri tratti dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo successivo 63, si accresce in misura corrispondente il numero di componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile da scegliere nell'ambito delle altre liste di minoranza. Il presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è scelto tra i membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile con delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive e di

Almeno il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è composto secondo le seguenti disposizioni:

(i) un membro del Comitato è nominato tra i consiglieri tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti componente deve essere un Consigliere tratto da una lista diversa da quella di maggioranza e diversa da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi). Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni). Almeno un componente, infine, deve essere un Consigliere tratto; **(ii) un membro del Comitato è nominato tra i consiglieri tratti dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti** presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il Consigliere designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati). Qualora non vi siano Consiglieri; **(iii) tre membri sono nominati tra i consiglieri tratti da Liste OICVM o dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63, fermo restando che: qualora i consiglieri tratti dalle Liste OICVM siano tre o quattro, almeno due componenti del Comitato sono scelti tra questi; qualora i consiglieri tratti dalle Liste OICVM siano due, almeno un componente del Comitato è scelto tra questi** dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo successivo 63, si accresce in misura corrispondente il numero di Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile da scegliere nell'ambito delle altre liste di minoranza. Il presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è scelto tra i membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili **indicato dal Consiglio di Sorveglianza, con delibera assunta a maggioranza semplice, tra i membri del Comitato scelti tra gli eletti in Liste OICVM, se presenti.** Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile con delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive e di

valutazione sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La partecipazione del Consiglio di Sorveglianza alle riunioni del Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2409-terdecies, comma 4, del codice civile, è riservata ai soli componenti il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, almeno uno dei quali deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Articolo 53

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Nome, composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni); (iii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il Consigliere designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati); (iv) i restanti Consiglieri liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

valutazione sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La partecipazione del Consiglio di Sorveglianza alle riunioni del Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2409-terdecies, comma 4, del codice civile, è riservata ai soli componenti il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, almeno uno dei quali deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Articolo 53

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Nome, composto da cinque Consiglieri, ~~tra cui nell'osservanza di quanto di seguito stabilito:~~ **(i) è membro del Comitato e presiede lo stesso il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede;** (ii) **un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista diversa da quella di maggioranza e diversa dalle Liste OICVM o da quelle presentate dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63** ~~individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni);~~ (iii) **un componente individuato tra i Consiglieri tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il -;** (iii) **qualora siano stati eletti alla carica di Consigliere di Sorveglianza componenti tratti da almeno due Liste OICVM, saranno componenti del Comitato due Consiglieri tratti da dette liste, di cui almeno uno tratto dalla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi**

della maggiore percentuale del capitale sociale designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare; al momento della votazione del Consiglio, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati); (iv) **qualora siano invece stati eletti alla carica di Consigliere di Sorveglianza componenti tratti da una sola Lista OICVM sarà componente del Comitato un Consigliere tratto da detta lista;** (v) i restanti Consiglieri **componenti del Comitato sono liberamente individuati nell'ambito del dal Consiglio tra i membri tratti dalla lista di maggioranza Sorveglianza.**

Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e nei casi stabiliti dal presente Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., con facoltà di fornire indicazioni circa la nomina del Consigliere Delegato. Il Comitato Nomine delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, a condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di entrambi i componenti di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente comma.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Remunerazioni, composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista diversa da quella di maggioranza e da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi); (iii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere che sia espressione di soci titolari di un maggior numero di azioni, sulla base dei medesimi criteri sopra enunciati per il Comitato nomine); (iv) i restanti Consiglieri liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e nei casi stabiliti dal presente Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., con facoltà di fornire indicazioni circa la nomina del **Presidente e del Consigliere Delegato.** Il Comitato Nomine delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, a condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di ~~entrambi~~ **due** componenti **che siano Consiglieri tratti da una o più Liste OICVM, ovvero di cui ai punti (ii) e (iii) del uno, qualora al comitato partecipi un solo membro tratto dall'unica Lista OICVM, secondo quanto previsto dal** precedente comma.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Remunerazioni, composto da cinque Consiglieri, ~~tra cui nell'osservanza di quanto di seguito stabilito:~~ (i) **è membro del Comitato e presiede lo stesso** il Presidente del Consiglio di Sorveglianza; ~~che lo presiede;~~ (ii) un componente **deve essere un Consigliere tratto** individuato tra i Consiglieri tratti da una lista diversa da quella di maggioranza e **diversa dalle Liste OICVM o** da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 ~~(fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi);~~ (iii) ~~un componente individuato~~ **due componenti sono individuati** tra i Consiglieri tratti **dalla Lista o dalle Liste OICVM e, in ogni caso, almeno uno di essi è tratto dalla Lista OICVM che abbia conseguito un numero di voti rappresentativi della maggiore percentuale del capitale sociale** da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 ~~(fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere che sia espressione di soci titolari di un maggior numero di azioni, sulla base dei medesimi criteri sopra enunciati per il Comitato nomine);~~ (iv) i restanti Consiglieri **componenti del Comitato sono liberamente individuati nell'ambito del dal Consiglio di Sorveglianza tra i membri tratti dalla lista di maggioranza.**

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive in merito alla determinazione delle remunerazioni nei casi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

La maggioranza dei componenti sia del Comitato Nomine che del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce inoltre al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, i comitati prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e ha facoltà di istituire comitati tecnici o commissioni con funzioni consultive.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive in merito alla determinazione delle remunerazioni nei casi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

La maggioranza dei componenti sia del Comitato Nomine che del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la nomina anche solo di parte dei membri del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al precedente articolo 52 ovvero del Comitato Nomine o del Comitato Remunerazioni non possa avvenire nel rispetto delle disposizioni, rispettivamente, di cui al precedente articolo 52 o di cui al presente articolo, il Consiglio di Sorveglianza procede alla nomina o all'integrazione degli stessi con votazione assunta: (i) a maggioranza semplice, qualora i componenti da nominare, in base alle disposizioni di cui al precedente articolo 52 ovvero del presente articolo, sarebbero dovuti essere Consiglieri di sorveglianza tratti dalla lista di maggioranza o da lista diversa (a) da quella di maggioranza o (b) dalle Liste OICVM o (c) da quelle presentate dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63; (ii) a maggioranza semplice, purché vi sia il voto favorevole di almeno due dei Consiglieri tratti da Liste OICVM, qualora i componenti da nominare, in base alle disposizioni di cui al precedente articolo 52 ovvero del presente articolo, sarebbero dovuti essere Consiglieri di sorveglianza tratti da Liste OICVM. Resta fermo che, là dove nel Consiglio di Sorveglianza non risultassero eletti componenti tratti da Liste OICVM o dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63, lo stesso Consiglio procederà a nominare a maggioranza semplice i membri dei comitati previsti dal presente articolo e dal precedente articolo 52.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce inoltre al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, i comitati prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e ha facoltà di istituire comitati tecnici o commissioni con funzioni consultive.

1.1.4 ALTRE MODIFICHE: TITOLO II – CAPO III, ARTICOLO 17; TITOLO III – CAPO I, ARTICOLO 28.

Si propone di eliminare i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 17 dello Statuto, in quanto relativi a deleghe ad aumentare il capitale sociale della Banca già esercitate o scadute.

Si propone, inoltre, adeguare l'articolo 28 dello Statuto all'articolo 125-bis del TUF in vigore, che dispone: *"l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani"*.

Si propone, infine, di adeguare l'articolo 43 dello Statuto all'attuale quadro normativo, espungendovi il riferimento alla qualifica di "funzionario", non più prevista dai contratti collettivi nazionali, introducendo quella di "quadri direttivi".

TESTO VIGENTE

Titolo II Patrimonio, Soci ed Azioni Capo III – Azioni

Articolo 17

L'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi Soci e si realizza con il conferimento di una sola azione, ove non venga diversamente consentito dall'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione straordinaria di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 maggio 2009, in attuazione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 25 aprile 2009, ha deliberato:

- di aumentare il capitale in via scindibile mediante emissione di massime n. 115.922.533 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento del prestito;
- di aumentare altresì il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 62.598.168 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo dell'eventuale esercizio dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento dei Warrant.

Il Consiglio di Gestione, in data 27 ottobre 2011 – in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 25 giugno 2011, e a seguito delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 25 agosto 2011 e 27 settembre 2011, precedentemente all'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22

TESTO PROPOSTO

Titolo II Patrimonio, Soci ed Azioni Capo III – Azioni

Articolo 17

L'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi Soci e si realizza con il conferimento di una sola azione, ove non venga diversamente consentito dall'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione straordinaria di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 maggio 2009, in attuazione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 25 aprile 2009, ha deliberato:~~

- ~~– di aumentare il capitale in via scindibile mediante emissione di massime n. 115.922.533 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento del prestito;~~
- ~~– di aumentare altresì il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 62.598.168 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo dell'eventuale esercizio dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento dei Warrant.~~

~~Il Consiglio di Gestione, in data 27 ottobre 2011 – in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 25 giugno 2011, e a seguito delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 25 agosto 2011 e 27 settembre 2011, precedentemente all'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22~~

ottobre 2011 – ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione a pagamento di massime n. 2.664.736.714 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo di massimi Euro 799.421.014,20, da imputarsi interamente a capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario denominato "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" alla data di inizio del periodo di sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 20 giugno 2012, e qualora a tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Consiglio di Gestione del 23 dicembre 2011, in forza della facoltà attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2011, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino ad un massimo complessivo di n. 149.824.059 azioni.

L'Assemblea Straordinaria, con delibera del 22 giugno 2013 come modificata in data 21 dicembre 2013, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 luglio 2014 in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche in più tranches con efficacia progressiva, all'aumento di capitale – subordinatamente al rimborso, entro il 30 giugno 2013, degli strumenti finanziari di cui al D.L. n. 185/08, convertito con modificazioni nella L. 2/09, emessi dalla Banca e sottoscritti nel dicembre 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – e in particolare per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni e dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, in prossimità dell'avvio dell'offerta; (ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – la porzione di prezzo da imputare a capitale, il numero massimo di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2014 e restando inteso che, qualora entro tale data l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

~~ottobre 2011 – ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione a pagamento di massime n. 2.664.736.714 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo di massimi Euro 799.421.014,20, da imputarsi interamente a capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario denominato "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" alla data di inizio del periodo di sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 20 giugno 2012, e qualora a tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.~~

~~Il Consiglio di Gestione del 23 dicembre 2011, in forza della facoltà attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2011, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino ad un massimo complessivo di n. 149.824.059 azioni.~~

L'Assemblea Straordinaria, con delibera del 22 giugno 2013 come modificata in data 21 dicembre 2013, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 luglio 2014 in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche in più tranches con efficacia progressiva, all'aumento di capitale – subordinatamente al rimborso, entro il 30 giugno 2013, degli strumenti finanziari di cui al D.L. n. 185/08, convertito con modificazioni nella L. 2/09, emessi dalla Banca e sottoscritti nel dicembre 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – e in particolare per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni e dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, in prossimità dell'avvio dell'offerta; (ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – la porzione di prezzo da imputare a capitale, il numero massimo di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2014 e restando inteso che, qualora entro tale data l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Titolo III
Organi della società
Capo I – L'Assemblea

Articolo 28

L'Assemblea è convocata, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".

L'avviso di convocazione, per opportuna informazione dei Soci, deve comunque risultare pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono indicarsi:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei Soci di cui all'articolo 25;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione di cui all'articolo 30.

Titolo III
Organi della società
Capo II – Il Consiglio di Gestione

Articolo 43

È in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

È parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

Titolo III
Organi della società
Capo I – L'Assemblea

Articolo 28

L'Assemblea è convocata, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi **sul sito internet della Società, nonché – ove necessario per disposizione inderogabile – anche per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", nonché con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.**

~~L'avviso di convocazione, per opportuna informazione dei Soci, deve comunque risultare pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale.~~

Nell'avviso di convocazione devono indicarsi:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei Soci di cui all'articolo 25;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione di cui all'articolo 30.

Titolo III
Organi della società
Capo II – Il Consiglio di Gestione

Articolo 43

È in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, **ai funzionari ai quadri direttivi** e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

È parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

1.1.5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articoli 63 e 64

Restano confermate le previsioni relative alla nomina di massimi due componenti il Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e, là dove siano rinnovati gli accordi intercorsi, con Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli stessi.

Per quanto attiene infine alla data di efficacia delle modifiche statutarie sottoposte alla Vostra approvazione, si propone di inserire un nuovo articolo 64 che stabilisce che (i) tutte le modifiche concernenti la composizione ed elezione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza trovino applicazione con il primo rinnovo dell'organo successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche statutarie proposte, e (ii) tutte le modifiche concernenti la composizione ed elezione dei componenti il Consiglio di Gestione trovino applicazione con il primo rinnovo dell'organo successivo al primo rinnovo del Consiglio di Sorveglianza successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche statutarie proposte.

Si precisa pertanto che, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, lo statuto aggiornato manterrà intatto il testo attuale degli articoli 26, 29, 32, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63, la cui formulazione approvata con efficacia differita verrà riportata in calce all'articolo 64, sino al momento in cui essi entreranno in vigore in base a quanto analiticamente indicato nel medesimo articolo 64.

TESTO VIGENTE

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 63

L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di diciassette, due componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

In caso di cessazione o mancata assunzione della carica da parte di tali Consiglieri, il Consiglio di Sorveglianza provvede a sostituirli mediante cooptazione, in modo da assicurare il rispetto degli accordi medesimi. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, che provvede a confermarli a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio di Sorveglianza.

I Consiglieri nominati ai sensi del presente articolo hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro componente del Consiglio di Sorveglianza e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica ricoperta, nonché i requisiti richiesti dal presente statuto.

TESTO PROPOSTO

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 63

L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di ~~diciassette~~**dieci componenti fissato al precedente articolo 47**, due componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni ~~assunti, rispettivamente,~~**assunti, e, là dove siano rinnovati gli accordi intercorsi, con** Crédit Industriel et Commercial, sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

In caso di cessazione o mancata assunzione della carica da parte di tali Consiglieri, il Consiglio di Sorveglianza provvede a sostituirli mediante cooptazione, in modo da assicurare il rispetto degli accordi medesimi. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, che provvede a confermarli a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio di Sorveglianza.

I Consiglieri nominati ai sensi del presente articolo hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro componente del Consiglio di Sorveglianza e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica ricoperta, nonché i requisiti richiesti dal presente statuto.

Ogni riferimento al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza comprensivo di quelli nominati ai sensi del presente articolo.

Ogni riferimento al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza comprensivo di quelli nominati ai sensi del presente articolo.

Articolo 64

L'Assemblea Straordinaria in data [12 aprile 2014] ha deliberato di modificare gli articoli 26, 29, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63, con efficacia a decorrere dalla scadenza del termine di durata del Consiglio di Sorveglianza in carica al momento di assunzione della deliberazione o comunque a decorrere dal verificarsi di un'altra causa di cessazione dello stesso Consiglio di Sorveglianza. Le disposizioni contenute in detti articoli troveranno pertanto applicazione sin dalla prima nomina del Consiglio di Sorveglianza successiva all'Assemblea Straordinaria del [12 aprile 2014].

L'Assemblea Straordinaria in data [12 aprile 2014] ha deliberato di modificare l'articolo 32, con efficacia a decorrere dalla prima nomina del Consiglio di Gestione successiva alla prima nomina del Consiglio di Sorveglianza avvenuta dopo l'entrata in vigore degli articoli 26, 29, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63, come modificati dalla medesima Assemblea.

Il testo degli articoli sopra indicati sarà pertanto sostituito dal testo di seguito riprodotto, che entrerà automaticamente in vigore al verificarsi degli eventi sopra specificati. I componenti del Consiglio di Gestione sono pertanto autorizzati a depositare nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'articolo 2436 del codice civile, il testo aggiornato dello statuto sociale con conseguente modifica della presente clausola transitoria.

[testo degli articoli 26, 29, 32, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63 nella formulazione derivante dalle modificazioni con efficacia differita]

1.2 Modifiche statutarie e diritto di recesso

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti e di quanto indicato dallo schema 3 dell'allegato 3 A al Regolamento Emittenti ivi richiamato, si segnala che le proposte di modifica di cui agli articoli **17, 21, 26, 28, 29, 32, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63** dello Statuto sociale e l'inserimento dell'articolo **64** non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

1.3 Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte alla Banca d'Italia, alla quale è richiesto di rilasciare il proprio provvedimento di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 e dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario.

1.4 Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Gestione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a responsabilità limitata, esaminata la relazione del Consiglio di Gestione e le motivazioni ivi contemplate,

DELIBERA

- di approvare le modifiche degli articoli **17, 21, 26, 28, 29, 32, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54 e 63** dello Statuto sociale e l'inserimento dell'articolo **64** nel testo proposto dal Consiglio di Gestione;
- di conferire al Consiglio di Gestione e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni opportuno potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni ed al testo di Statuto le variazioni che si renderanno necessarie e/o opportune, anche in dipendenza dei provvedimenti autorizzativi della Banca d'Italia, per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Milano, 11 marzo 2014

Il Consiglio di Gestione

